




Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Settore tecnico per la tutela dell'ambiente
U.O. acqua



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

ALLEGATO L

*Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque
della Provincia autonoma di Trento*



Gennaio 2015

Coordinamento:

Laura Boschini - Direzione
Chiara Defrancesco – Settore tecnico per la tutela dell'ambiente
Raffaella Canepel - U.O. Acqua

Per contatti:

Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Settore tecnico per la tutela dell'ambiente
Piazza Vittoria 5, 38122 Trento
sta.appa@provincia.tn.it
Tel: 0461 497771 - Fax: 0461 497769

INDICE

Art. 1		
Ambito di applicazione.....	pag.	6
Art. 2		
Misure per il rilascio di nuove concessioni su corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono o buono “instabile”	»	7
Art. 3		
Misure per il rilascio di concessioni sui corpi idrici superficiali in stato di qualità elevato e siti di riferimento	»	9
Art. 4		
Decorrenza ed attuazione delle misure.....	»	10
Art. 5		
Rinnovi.....	»	11
Art. 6		
Misure per il contenimento delle pressioni antropiche.....	»	12
Art. 7		
Ulteriori disposizioni di attuazione dell’articolo 70 della L.P. 22 aprile 2014 n.1.....	»	13
Art. 8		
Attuazione delle misure per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici con impatti da fitofarmaci utilizzati in agricoltura.....	»	15
Art. 9		
Disciplina per il rilascio del minimo deflusso vitale (D.M.V.).....	»	16
Art. 10		
Opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione.....	»	19
Art. 11		
Aggiornamento della caratterizzazione e della classificazione dei corpi idrici.....	»	20
Art. 12		
Aree di protezione perilacuale.....	»	21

Art. 13		
Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali.....	pag.	22
Art. 14		
Termini di attuazione delle misure.....	»	23
Art. 15		
Osservatorio provinciale dei servizi idrici.....	»	24
Art. 16		
Operazioni di svaso e di spurgo dei bacini.....	»	25
Art. 17		
Misure di coordinamento.....	»	27
Art. 18		
Entrata in vigore.....	»	28

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Questo Piano di Tutela delle Acque dà attuazione nella Provincia autonoma di Trento alle previsioni dell'articolo 121 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art.3, commi 10 e 11 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle Acque Pubbliche, di seguito PGUAP reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006.
2. Questo Piano contiene inoltre la disciplina volta a garantire che gli impianti idroelettrici nella Provincia autonoma di Trento siano realizzati secondo quanto previsto dall'articolo 70 della legge provinciale 22 aprile 2014, n.1.

Art. 2

Misure per il rilascio di nuove concessioni su corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono o buono “instabile”

1. .Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 delle norme di attuazione del PGUAP nonché dell'articolo 70 della legge provinciale 22 aprile 2014 n.1, sui corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono individuati dal presente Piano nella tabella 51 del capitolo 4.4 dell'Allegato D non sono ammesse nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano, salva la compensazione con i prelievi delle derivazioni esistenti.
2. Sui corpi idrici di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dal medesimo comma, sono ammesse nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché varianti al periodo di derivazione, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) *non si tratti di concessioni di piccole derivazioni ad uso idroelettrico salvo per quelle di potenza nominale non superiore a 20 kW a servizio di strutture esistenti non collegate alla rete di distribuzione di energia elettrica e per le quali non risulti possibile l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di natura tecnica, economica o ambientale;*
 - b) *sia presentato un piano operativo di azioni volte ad attuare una significativa mitigazione delle pressioni, da concludere comunque non oltre il 31 dicembre 2021, delle fonti inquinanti che concorrono, insieme alla scarsità idrica, alla determinazione dello stato di qualità e che assicurino durante l'operatività del piano stesso che non si determini un peggioramento, anche transitorio, dello stato qualitativo in essere;*
 - c) *siano state adottate o siano in corso azioni volte alla razionalizzazione dell'uso dell'acqua secondo i criteri definiti dal PGUAP;*
 - d) *la mancata concessione determini un grave pregiudizio alla prosecuzione dell'attività economica correlata alla derivazione;*
 - e) *la derivazione sia a servizio di attività produttive od insediamenti esistenti.*

3. Nei bacini afferenti ai corpi idrici di cui al comma 1, fatta salva la specifica disciplina che regola l'attività nel bacino, le nuove derivazioni o le varianti significative, rispetto alle derivazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano, nonché altre attività legate al ciclo delle acque, non devono ridurre sostanzialmente gli afflussi ai corpi idrici stessi. Per la determinazione dei bacini imbriferi costituiscono discontinuità idrologica gli invasi artificiali di volume complessivo maggiore di un milione di m³.
4. L'influenza di nuove derivazioni o varianti significative nei bacini imbriferi afferenti sullo stato di qualità dei corpi idrici di cui al comma 1 è stabilita sulla base di un [piano di monitoraggio](#)¹ preventivamente concordato con APPA qualora il punto di derivazione per i prelievi senza restituzione ovvero lo scarico per i prelievi con restituzione, a monte del corpo idrico, distino meno di 5 km misurati lungo la rete idrografica.
5. Sono sempre ammesse le derivazioni di portata non superiore a 0,5 l/s.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle derivazioni ad uso potabile.
7. Sui corpi idrici superficiali in stato di qualità buono "instabile monitorato" individuati dal presente Piano alla tabella 44 del capitolo 4.2 dell'Allegato D sono ammesse nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano a condizione che si dimostri il mantenimento dello stato qualitativo buono e che sia presentato un [piano di monitoraggio](#)¹ che ne confermi la permanenza per tutta la durata della concessione.
8. Sui corpi idrici superficiali in stato di qualità buono "instabile accorpato" individuati dal presente Piano alla tabella 45 del capitolo 4.2 dell'Allegato D sono ammesse nuove derivazioni, o varianti significative rispetto alle derivazione in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano previo [monitoraggio](#)¹ che dimostri lo stato qualitativo buono.
9. Sono in ogni caso ammessi i nuovi impianti idroelettrici che sfruttano la portata fluente attraverso opere trasversali al corso d'acqua, limitatamente al solo salto

¹ **Approvazione delle Linee guida per la definizione dei piani di monitoraggio relativi alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali.**
Provvedimento di Dirigente dell'Agenzia n. 55 di data 4 settembre 2015.
http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina15.html

generato dalla regimazione esistente, fatte salve specifiche esigenze di rilascio funzionali all'eventuale costruzione di scale per la risalita dei pesci.

10. Una variante di concessione è da ritenersi significativa se condiziona i processi biologici ed idromorfologici nel tratto fluviale sotteso.

Art. 3

Misure per il rilascio di concessioni sui corpi idrici superficiali in stato di qualità elevato e siti di riferimento

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 delle Norme di Attuazione del PGUAP nonché dell'articolo 70 della legge provinciale 22 aprile 2014 n.1, sui corpi idrici superficiali in stato di qualità elevato dal presente Piano rispettivamente alla tabella 42 del capitolo 4.1 dell'Allegato D, sono ammesse nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano a condizione che si dimostri il mantenimento dello stato qualitativo elevato e che sia presentato un [piano di monitoraggio](#)² che ne confermi la permanenza per tutta la durata della concessione.
2. Nei tratti identificati quali siti di riferimento di cui al capitolo 1.1. dell'Appendice A dell'allegato D, e nei corpi idrici a monte degli stessi, non sono ammesse nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano.
3. Nei bacini afferenti ai siti di riferimento sono ammesse nuove derivazioni o varianti significative rispetto alle derivazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Piano a condizione che si dimostri il mantenimento dello stato qualitativo esistente e che sia presentato un [piano di monitoraggio](#)² che ne confermi la permanenza per tutta la durata della concessione.

² **Approvazione delle Linee guida per la definizione dei piani di monitoraggio relativi alla valutazione degli effetti delle derivazioni idriche sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali.**
Provvedimento di Dirigente dell'Agenzia n. 55 di data 4 settembre 2015.
http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina15.html

Art. 4

Decorrenza ed attuazione delle misure

1. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano alle istanze presentate dal 30 settembre 2014.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale³ da adottarsi entro 90 giorni sono stabiliti i contenuti minimi dei piani di monitoraggio d'indagine e della documentazione a supporto della dimostrazione di mantenimento dello stato qualitativo dei corpi idrici richiesti dagli articoli 2 e 3.

³ Delibera n° 1173 del 13/7/2015

<http://www.delibere.provincia.tn.it/scripts/gsearch.asp?Page=Current>

Art. 5

Rinnovi

1. I rinnovi delle concessioni di derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano sono ammessi sui corpi idrici superficiali in stato di qualità buono ed elevato purché sia assicurato il mantenimento dello stato di qualità.
2. Sui corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono in sede di rinnovo delle concessioni è possibile prescrivere interventi a cura del concessionario volti al recupero qualitativo e/o quantitativo del corpo idrico.

Art. 6

Misure per il contenimento delle pressioni antropiche

1. Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento dello stato di qualità, sui corpi idrici superficiali in stato di qualità inferiore a buono di cui alla tabella 51 del capitolo 4.4 dell'Allegato D sono consentite nuove attività diverse da quelle previste dall'articolo 2 con impatti sul corpo idrico a condizione che non comportino ulteriore degrado.
2. Tenuto conto dell'obiettivo di salvaguardia dello stato di qualità, sui corpi idrici in stato di qualità elevato e sui siti di riferimento di cui rispettivamente alla tabella 42 del capitolo 4.1 dell'Allegato D e alla tabella 1 del capitolo 1.1 dell'appendice A dell'Allegato D, nonché in quelli afferenti agli stessi, sono consentite nuove attività diverse da quelle previste dall'articolo 3 con impatti sul corpo idrico a condizione che non sia peggiorato lo stato di qualità degli stessi.

Art. 7

Ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 70 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art.7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del PGUAP, il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni idroelettriche è consentito purché:
 - a) *sia garantita l'interazione del corso d'acqua con la falda idrica sotterranea;*
 - b) *l'eventuale modifica del livello della falda sotterranea non comprometta la permanenza delle colture nelle aree agricole di pregio e/o non comporti danni a strutture ed edifici nonché ad altre tipologie di insediamenti;*
 - c) *sia conservata la fruibilità del corso d'acqua per la pratica degli sport acquatici;*
 - d) *siano salvaguardate la risalita e la riproduzione dei pesci;*
 - e) *sia garantita in ogni momento l'accessibilità agli argini e alle altre opere idrauliche di regimazione esistenti;*
 - f) *siano evitate tutte le restrizioni e le modificazioni d'alveo e di flusso idrico che possono compromettere permanentemente la funzionalità complessiva del corso d'acqua;*
 - g) *l'opera di presa delle derivazioni ovvero il punto ove termina il massimo rigurgito a monte determinato dalla derivazione idroelettrica siano posti almeno un chilometro a valle dell'immissione dello scarico di depuratori realizzati o in via di realizzazione, purché abbiano già acquisito la compatibilità ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e ss.mm., con potenzialità superiore a 50.000 ab/eq e sia le opere che il rigurgito non interferiscano con ponti stradali e/o ferroviari;*
 - h) *siano garantite, lungo tutto il tratto interessato dalla derivazione, le aree golenali, ancorché non coinvolte direttamente dal deflusso ordinario del corso d'acqua, al fine di preservare la possibilità di un recupero ai fini idraulici, naturalistici ed ambientali del corso d'acqua;*
 - i) *sulla base del bilancio idrico provinciale approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 27 settembre 2013 n.1996 l'intero tratto del corso d'acqua sotteso dalla derivazione sia caratterizzato da un indice di equilibrio medio annuo maggiore del 15%;*

- j) la distanza tra un'opera di presa a sbarramento del corso d'acqua ed un'altra della stessa tipologia nell'alveo del medesimo corso d'acqua, misurata lungo l'asta dello stesso, sia maggiore di cinque chilometri. Tale distanza deve sussistere anche nei confronti di opere di presa a sbarramento esistenti anche se relative ad usi diversi dell'idroelettrico.*
2. A seguito della valutazione di ammissibilità della domanda, esperita sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Giunta provinciale – a complemento della valutazione degli usi diversi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del PGUAP - valuta:
- a) che non sussista un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta, tenendo conto delle necessità di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati nonché delle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche;*
- b) che non sussista un prevalente interesse pubblico alla fruizione del corpo idrico per finalità incompatibili o significativamente condizionate dall'uso a scopo idroelettrico.*
3. Nel contesto della valutazione richiamata dal comma 2, la Giunta provinciale può inoltre considerare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunità locali interessate, in correlazione anche con eventuali misure o programmi di compensazione e/o di miglioramento ambientale e paesaggistico.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi entro 90 giorni sono definite le modalità di valutazione della coerenza delle domande oggetto dei procedimenti sospesi ai sensi dell'art. 70 comma 2 della l.p. 21 aprile 2014 n.1 rispetto alle previsioni del presente piano.

Art. 8

Attuazione delle misure per il miglioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici con impatti da fitofarmaci utilizzati in agricoltura

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente Piano la Giunta provinciale definisce con enti pubblici o privati e con le associazioni delle categorie interessate uno o più [accordi di programma](#)⁴ per stabilire i termini e le modalità di attuazione delle misure previste al capitolo 1.2 dell'Allegato G nonché gli obiettivi di miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici. Nei medesimi accordi è definito un Piano di monitoraggio periodico per la verifica dei risultati raggiunti e sono individuate le misure da attuare qualora non siano raggiunti i risultati attesi.

⁴ Firmato l'accordo di programma in materia di fitofarmaci fra Provincia autonoma, Fondazione Edmund Mach e Associazione Consorziale Produttori Ortofrutticoli Trentini
http://www.appa.provincia.tn.it/notizie_in_primo_piano/pagina68.html

Art. 9

Disciplina per il rilascio del minimo deflusso vitale (D.M.V.)

1. Il presente articolo detta le disposizioni per il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) nel quadro della disciplina stabilita dall'articolo 11 del PGUAP.
2. I valori del DMV sono determinati in ragione di ambiti idrografici omogenei.
3. Le nuove derivazioni di acque superficiali sono soggette fin dalla loro attivazione al rilascio del DMV nel rispetto dei valori indicati dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3. del PGUAP.
4. Alle nuove derivazioni di acque si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, lettere da b) a f), delle norme di attuazione del PGUAP, in quanto ricorrano i presupposti e le condizioni ivi previsti.
5. Al fine di verificare la necessità di mantenimento dei valori del DMV stabiliti dal PGUAP, con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti, anche mediante protocolli d'intesa con i concessionari, appositi programmi di monitoraggio e di verifica degli aspetti tecnici, idraulici, idrologici, ambientali e di sicurezza, correlati a ciascuna derivazione interessata. I predetti monitoraggi considerano altresì le esigenze di regolazione dei livelli di invaso, eventuali vincoli di rilascio a fini irrigui e per altre finalità derivanti da protocolli, accordi di programma o atti amministrativi, nonché aspetti tecnici legati al prelievo da laghi naturali regolati.
6. Sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti ai sensi del comma 5 e in presenza di motivate ragioni, il valore del DMV può essere ricalibrato, anche mediante specifici accordi di programma tra la Provincia e il concessionario, avendo comunque riguardo al valore di riferimento indicato dalla cartografia del PGUAP.
7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano, la Giunta provinciale definisce con apposite deliberazioni:
 - a) *un programma operativo per l'aggiornamento del bilancio idrico per ciascun ambito idrografico omogeneo anche mediante monitoraggi quantitativi della risorsa idrica;*

b) i criteri per l'individuazione delle sorgenti significative soggette al rilascio del DMV nella misura del venti per cento della portata istantanea ai sensi della lettera f) dell'articolo 11 delle norme di attuazione del PGUAP.

8. In esito alla definizione su scala provinciale del bilancio idrico i concessionari e i titolari di derivazioni, non già assoggettate al rilascio del DMV nei valori uguali o superiori a quelli previsti dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3. del PGUAP, devono garantire entro il 31 dicembre 2016 un rilascio del DMV nel rispetto dei valori che saranno determinati, per ciascun ambito idrografico omogeneo, dalla Giunta provinciale entro il limite massimo stabilito dalla cartografia sopra richiamata, avuto riguardo alle risultanze del bilancio idrico medesimo e agli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione previsti dal presente Piano. La medesima deliberazione definisce inoltre le modalità procedurali e i tempi di adeguamento dei disciplinari di concessione, nonché i criteri generali volti a identificare i punti di rilascio del DMV per le derivazioni esistenti e le modalità tecniche per assicurare, anche progressivamente, la modularità del rilascio.
9. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4, lettere da b) a f), delle norme di attuazione del PGUAP si applicano anche alle derivazioni in atto alla data di entrata in vigore del presente Piano, nel rispetto della tempistica stabilita dal presente articolo e dai provvedimenti attuativi da esso previsti.
10. In ogni caso, la Giunta provinciale può disporre in via temporanea, anche antecedentemente al 31 dicembre 2016 il rilascio del minimo deflusso vitale o di portate di rispetto a carico dei titolari di derivazioni esistenti, che non siano già assoggettate al rilascio del DMV nei valori previsti dalla cartografia georeferenziata di cui al capitolo III.6.3. del PGUAP, qualora ciò si renda necessario per migliorare o risanare situazioni di particolare inquinamento o di degrado idraulico, nonché per altre motivate esigenze di carattere ambientale o igienico-sanitario, entro i limiti massimi stabiliti dall'articolo 11, comma 4, delle norme di attuazione del PGUAP.
11. La disciplina stabilita dal presente articolo con riferimento alle derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano si applica anche con riguardo al rinnovo delle concessioni o delle autorizzazioni di derivazioni esistenti alla medesima data.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano, la Giunta provinciale definisce i casi nei quali si applica la disciplina stabilita dal presente articolo per le varianti a derivazioni esistenti nell'ambito delle fattispecie contemplate dagli articoli 49 e 217 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e di quelle di cui all'articolo 30 del Decreto del Presidente della Provincia. 24 giugno 2008 n. 22 - 129/Leg..

13. Per le finalità del presente articolo, deve essere attivato il monitoraggio degli effetti legati ai rilasci in termini quali-quantitativi, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di qualità - anche in correlazione con le attività di monitoraggio e verifica previste dall'articolo 11, comma 6, delle norme di attuazione del PGUAP, nonché al fine di promuovere interventi e misure di ricalibrazione dei valori del DMV.

Art. 10

Opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione

1. L'Agenzia per la depurazione promuove la programmazione concernente le infrastrutture e le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione, nonché la relativa gestione, in coerenza con le indicazioni stabilite da questo Piano e secondo le priorità concordate con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Art. 11

Aggiornamento della caratterizzazione e della classificazione dei corpi idrici

1. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero competente di nuovi o diversi criteri di classificazione dei corpi idrici la Giunta provinciale, con il supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, provvederà all'aggiornamento della classificazione di cui al presente Piano.
2. Sulla base dei dati risultanti dall'aggiornamento di cui al comma 1, la Giunta provinciale potrà ridefinire le misure previste da questo Piano qualora si rendano necessarie misure urgenti per la riqualificazione dei corpi idrici da adottarsi nelle more dell'aggiornamento del Piano.
3. Sulla base dei risultati del monitoraggio e di eventuali studi di approfondimento conoscitivo, la Giunta provinciale aggiorna la caratterizzazione dei corsi d'acqua e la delimitazione dei corpi idrici. Le misure previste da questo Piano si applicano ai corpi idrici così come delimitati e caratterizzati dalla Giunta provinciale ai sensi di questo articolo anche nelle more dell'aggiornamento del Piano.

Art. 12

Aree di protezione perilacuale

1. In coerenza con la disciplina delle aree di protezione dei laghi definita dall'articolo 22 delle norme del PUP per la tutela delle aree perilacuali, gli interventi ammessi sono orientati a misure di riqualificazione paesaggistica e ambientale.
2. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare appositi accordi di programma con i comuni rivieraschi e con le Comunità di Valle volti a definire misure per il mantenimento dei livelli "buono" ed "elevato" determinati in applicazione dell'Indice di Funzionalità Perilacuale (Manuale IFP-ISPRA/PAT, 2011).
3. Gli accordi di cui al comma 1 possono prevedere misure o discipline d'uso che tengano conto dei criteri previsti per gli ambiti fluviali di interesse ecologico nella parte VI dell'elaborato del PGUAP.

Art. 13

Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali

1. Per la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali i criteri di cui alla parte VI del PGUAP costituiscono quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione territoriale ai fini della disciplina delle aree di protezione fluviale di cui all'articolo 23 delle norme ai attuazione del PUP e degli ambiti fluviali di interesse ecologico di cui all'articolo 33 delle norme del PGUAP.

Art. 14

Termini di attuazione delle misure

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Piano, le misure volte al miglioramento ed alla salvaguardia dello stato di qualità dei corpi idrici sono attuate entro il 31 dicembre 2021.
2. Le misure previste al capitolo 1.1.1 dell'Allegato G consistenti nella realizzazione di opere di risanamento sono attuate entro i termini previsti dal relativo Piano di Risanamento delle Acque.
3. Per i corpi idrici ricadenti nei siti sottoposti a bonifica si applica la disciplina speciale prevista in materia. Con particolare riguardo al corpo idrico nel sito di Trento Nord inserito nella lista dei Siti di Interesse nazionale con il D.M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468 (Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), si applica il Decreto del Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio, prot. n. 2800/QdV/M/Di/B del 14 settembre 2006 .

Art. 15

Osservatorio provinciale dei servizi idrici

1. L'Osservatorio provinciale dei servizi idrici, istituito presso la struttura competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, provvede alla definizione di standard strutturali per la realizzazione e l'adeguamento degli acquedotti pubblici, alla gestione del fascicolo integrato di acquedotto (deliberazione della Giunta provinciale 1 giugno 2012, n. 1111), all'aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture e delle opere afferenti i servizi pubblici di acquedotto, di fognatura e di depurazione, nonché alla rilevazione e/o all'elaborazione di altri dati e informazioni previsti da specifici programmi ed assicura alle istituzioni interessate adeguate informazioni sui servizi idrici.
2. L'osservatorio gestisce e organizza i dati sulla base di uno specifico sistema informativo raccordato al Sistema informativo ambientale e territoriale (SIAT).
3. Le amministrazioni comunali, i soggetti gestori dei servizi idrici e gli altri soggetti interessati, sono tenuti a fornire all'osservatorio i dati richiesti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
4. I dati dell'osservatorio sono messi a disposizione anche al sistema informativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ai fini dell'implementazione del catasto previsto dall'articolo 40, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41 /Leg.

Art. 16

Operazioni di svaso e di spurgo dei bacini

1. Le operazioni di svaso, sghiaimento, sfangamento e spurgo delle dighe e dei bacini sono soggette alle disposizioni stabilite dall'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg..
2. Il progetto di gestione degli invasi è approvato, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/Leg. del 2002, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 4 dell'art.114 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
3. Ai fini dell'approvazione del progetto di gestione degli invasi, la struttura competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, acquisisce i pareri obbligatori e vincolanti dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e della struttura provinciale competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento e, in sede istruttoria, coinvolge le strutture provinciali interessate.
4. Le comunicazioni preventive di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, destinate alla Provincia, sono indirizzate al servizio provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, che provvede a trasmetterne copia ai servizi provinciali competenti in materia di opere idrauliche, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, alla struttura provinciale competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento e alle altre strutture provinciali interessate nell'istruttoria di cui al comma 3.
5. Le misure di coordinamento interregionale di cui all'articolo 36 delle norme di attuazione del PGUAP possono essere attivate - anche coinvolgendo le autorità di bacino di rilievo nazionale interessate - al fine di garantire una gestione coordinata e condivisa delle operazioni di svaso e spurgo dei bacini.
6. In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 30 giugno 2004, con deliberazione della

Giunta provinciale sono stabiliti quali sbarramenti, non soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 sono sottoposti alle disposizioni, anche in modo parziale, del presente articolo e delle norme statali e provinciali da esso richiamate.

Art. 17

Misure di coordinamento

1. In ragione dell'interconnessione del Piano di Tutela delle acque con il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e con il Piano di risanamento delle acque la Giunta provinciale definisce, con apposita deliberazione, appropriate misure di coordinamento per l'attuazione dei predetti piani tra i dipartimenti competenti in materia di acque pubbliche, di protezione civile, di ambiente, di urbanistica, di energia, fauna, conservazione della natura e geologia, e l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, avuto riguardo all'interazione tra gli aspetti quantitativi, qualitativi ed ecologici afferenti la gestione e la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
2. In particolare, le misure di coordinamento riguardano le attività e/o i procedimenti afferenti:
 - a) *il bilancio idrico;*
 - b) *le utilizzazioni delle acque;*
 - c) *il deflusso minimo vitale;*
 - d) *le azioni relative al risparmio e al riutilizzo delle risorse idriche;*
 - e) *le misure di coordinamento interregionale ed i rapporti con la Provincia autonoma di Bolzano, le Regioni, le Autorità di bacino ed il Ministero dell'ambiente.*
3. Il dipartimento provinciale competente in materia di ambiente svolge, in collegamento con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, attività di monitoraggio sullo stato di attuazione di questo Piano.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Questo Piano sostituisce integralmente il Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione n. 3233 del 30 dicembre 2004.
2. Restano fermi gli effetti e la validità degli atti derivanti e rispettivamente emanati sulla base della disciplina stabilita dal piano di tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.3233 del 30 dicembre 2004.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente piano la Giunta provinciale adegua le deliberazioni attuative del precedente Piano di Tutela ai contenuti ed alle finalità di questo piano.
4. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle norme di attuazione di questo Piano, lo stesso ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione della Giunta provinciale che lo approva⁵.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2 della L.P. 21 aprile 2014 n. 1, alle istanze pendenti al 30 settembre 2014 continuano ad applicarsi la deliberazione n. 3233/2004 e gli atti ad essa conseguenti.

⁵ Il nuovo Piano di Tutela delle Acque è stato pubblicato sul BUR (Bollettino Ufficiale della Regione) il 10 Marzo 2015; entra in vigore col 26 Marzo 2015.